



Comune di Susegana

Provincia di Treviso

- a) **Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/1999: "Approvazione del regolamento Comunale ICI (imposta comunale sugli immobili) in vigore dal 01/01/1999."**
- b) **Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 06/03/2001:" Modifica regolamento ICI".**
- c) **Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2002: "Modifica regolamento ICI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 06/03/2001".**
- d) **Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2004: "Modifiche al regolamento ICI".**
- e) **Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 29/12/2005: "Regolamento comunale ICI: modifiche".**
- f) **Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 06/02/2007: "Regolamento comunale ICI: modifiche".**
- g) **Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 24/01/2008: "Regolamento comunale ICI: modifiche".**

REGOLAMENTO ICI

(IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI)

IN VIGORE DAL 01/01/1999

REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I.

SOMMARIO

.....	1
<u>Articolo 1 – SOGGETTO ATTIVO</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 2 – SOGGETTO PASSIVO.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 3 – OGGETTO DELL' IMPOSTA.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 4 – ESCLUSIONI ED ESENZIONI.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 5 – BASE IMPONIBILE</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 6 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 7 – DETERMINAZIONE DELL' IMPOSTA</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 8 – DETRAZIONI E RIDUZIONI.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 9 – VERSAMENTI</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 10 – RISCOSSIONE ORDINARIA</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 11 – DICHIARAZIONE</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 12 – RAVVEDIMENTO OPEROSO</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 13 – ACCERTAMENTO DELL' IMPOSTA</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 14 – IL FUNZIONARIO RESPONSABILE</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 15 – RISCOSSIONE COATTIVA</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 16 – RIMBORSI</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 17 – SANZIONI E INTERESSI</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 18 – CONTENZIOSO</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 19 – ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 20 – ATTENUAZIONI DELLE SANZIONI.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 20 bis – INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 21 – RINVIO</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 22 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 23 – ENTRATA IN VIGORE</u>	<u>13</u>

Articolo 1 – SOGGETTO ATTIVO

1. A decorrere dall'anno 1993, soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Susegana per gli immobili siti interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
2. La prevalenza va intesa come quota superiore al 50% della superficie complessiva dell'immobile.

Articolo 2 – SOGGETTO PASSIVO

[Soppresso]

Articolo 3 – OGGETTO DELL' IMPOSTA

[Soppresso]

Articolo 4 – ESCLUSIONI ED ESENZIONI

[Soppresso]

Articolo 5 – BASE IMPONIBILE

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili, rapportato alla quota e al periodo di possesso, come specificato nei successivi commi.
2. Il valore degli immobili è determinato secondo i seguenti criteri:
 - a) fabbricati iscritti in catasto
per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione (rivalutate, dall'anno d'imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, del 5%), i seguenti moltiplicatori:
 1. fabbricati di categoria A e C (esclusi A/10 e C/1): moltiplicatore = 100;
 2. fabbricati di categoria D e A/10: moltiplicatore = 50;
 3. fabbricati di categoria C/1: moltiplicatore = 34;
 4. fabbricati di categoria B: moltiplicatore = 140;
 - b) fabbricati non iscritti in catasto
per i fabbricati, diversi da quelli indicati alla successiva lettera c), non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati già iscritti in catasto per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti, applicando gli stessi criteri indicati nella precedente lettera a);
 - c) fabbricati classificabili nel gruppo catastale D
per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili (stato patrimoniale e registro beni ammortizzabili) alla data di inizio di ciascun anno solare,

applicando ai costi di acquisizione o incrementativi gli appositi coefficienti ministeriali. I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile, mentre i costi incrementativi rilevano dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura "DOCFA" di determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore (con gli stessi criteri indicati nel precedente periodo), il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;

d) aree fabbricabili

- 1) per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
- 2) la Giunta Comunale può determinare, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree edificabili. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero quali quelli di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;

e) terreni agricoli

per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione (rivalutato, dall'anno d'imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, del 25%), un moltiplicatore pari a 75 (settantacinque). Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, la base imponibile è determinata secondo il seguente schema:

Valore del terreno (*)	Base imponibile	Coefficiente di calcolo
Fino a Euro 25.822,84	Nulla	Nulla
Fino a Euro 61.974,83	(valore – Euro 25.822,84)	x 0,30
Fino a Euro 103.291,38	Euro 10.845,59 + (valore – Euro 61.974,83)	x 0,50
Fino a Euro 129.114,22	Euro 31.503,87+ (valore – Euro 103.291,38)	x 0,75
Oltre	Euro 50.871,00 + (valore – Euro 129.114,22)	x 1,00
(*) Si considera il valore complessivo dei terreni condotti dal medesimo soggetto anche se ubicati nel territorio di più comuni		

La detrazione di Euro 25.822,84 e le riduzioni della base imponibile si applicano in proporzione al valore del terreno, alla quota e alla durata del possesso nel corso dell'anno.

3. La quota di possesso indica la percentuale di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili oggetto d'imposta.

4. Il periodo di possesso va considerato per mesi interi. A tal fine i mesi durante i quali il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Articolo 6 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale, nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, stabilisce l'aliquota ordinaria, in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille, da applicare al valore imponibile degli immobili.
2. Nello stabilire l'aliquota, entro i limiti di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri di bilancio, può essere prevista:
 - a) un'aliquota inferiore a quella ordinaria determinata al comma 1, comunque non inferiore al 4 per mille, per i seguenti immobili:
 - 1) - unità immobiliare ad uso abitazione principale, intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente e ciò deve essere comprovato dalla residenza anagrafica;
- oppure unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Susegana, adibita ad abitazione, a condizione che non risulti locata;
- si considerano parti integranti dell'abitazione principale, e di quelle di cui ai seguenti punti 2), 3) e 5), le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, box, posti auto, magazzini, locali di deposito, ecc.), classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7;
 - 2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari aventi la residenza anagrafica nel comune, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende territoriali per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);
 - 3) unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
 - 4) immobili posseduti da enti non commerciali;
 - 5) unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, limitatamente a una sola unità immobiliare e limitatamente al 1° grado di parentela, e da questi utilizzate come abitazione principale;
 - b) un'aliquota inferiore a quella ordinaria determinata al comma 1, anche inferiore al 4 per mille, o l'esenzione dal pagamento dell'imposta di loro pertinenza, per le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), così come consentito dall'articolo 21 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460.
3. Qualora la deliberazione non venga adottata entro i termini di cui al comma 1, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, fermo restando che è obbligatoria l'applicazione

dell'aliquota massima del 7 per mille nel caso il comune abbia dichiarato lo stato di dissesto finanziario.

4. Della deliberazione concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili occorre dare idonea pubblicità, attraverso la pubblicazione all'albo pretorio comunale, sul sito internet comunale e su quello dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), e comunque con modalità idonee a consentirne la completa e agevole conoscenza.

Articolo 7 – DETERMINAZIONE DELL' IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile, calcolata secondo i criteri indicati nel precedente articolo 5, l'aliquota o le aliquote previste dal precedente articolo 6, in relazione alle condizioni indicate.

Articolo 8 – DETRAZIONI E RIDUZIONI

1. Il Consiglio Comunale, con la stessa deliberazione con la quale determina le aliquote ICI, stabilisce la misura (da Euro 103,29 a Euro 258,23) della detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui ai punti 1) e 2) della lettera a) del comma 2 del precedente articolo 6;
2. La medesima detrazione può essere applicata, con lo stesso provvedimento di cui al comma 1, per le unità immobiliari di cui a ciascuno dei punti 3) e 5) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 6;
3. Qualora il Consiglio Comunale non determini alcuna misura, la detrazione da applicare si intende prorogata di anno in anno.
4. In caso di più contitolari che dimorano nella stessa abitazione principale (come individuata nel precedente articolo 6, comma 2), la detrazione di cui al presente articolo va suddivisa tra loro in parti uguali, indipendentemente dalle rispettive quote di possesso. Qualora l'abitazione principale sia occupata da uno solo dei contitolari la detrazione spetta interamente allo stesso.
5. La detrazione si applica in occasione dei singoli versamenti dell'imposta e secondo le stesse percentuali riferite ai versamenti medesimi, secondo le misure di cui al successivo articolo 9, comma 2.
6. Per i fabbricati inagibili o inabitabili:
 - a) l'imposta è ridotta del 50 per cento se i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L' inagibilità, o l' inabitabilità, è accertata dall'ufficio urbanistica con perizia a carico del proprietario, su domanda, redatta in carta semplice, da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
 - b) la riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio urbanistica, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. Per il riconoscimento di tale riduzione va presentata la relativa dichiarazione di cui al successivo articolo 11.

- c) sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o della salute delle persone. Non possono considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

Articolo 9 – VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
2. I contribuenti devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune, per l'anno in corso, secondo i termini e le modalità stabilite nell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 504/92.
3. In caso di successione legale o testamentaria, il versamento della rata scaduta può essere effettuato entro il sesto mese successivo al decesso.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento (cioè dalla data di inizio del procedimento fino a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento, nel caso di mancata assegnazione) ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile.
5. Il versamento dell'intera imposta dovuta da più contitolari di immobili, e solo per essi, può essere effettuato, anche per conto di tutti gli altri, da un solo contitolare, a condizione di aver presentato apposita comunicazione in tal senso inviata all'Ente.
6. Modalità di versamento.
 - a) [Soppresso.]
 - b) I versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, devono essere eseguiti sul conto corrente postale intestato ai soggetti di cui al successivo art. 10, o direttamente presso la Tesoreria del Comune o tramite il sistema bancario; ai fini della riscossione spontanea dell'imposta (autotassazione) e in aggiunta alle modalità di versamento già previste, si prevede la possibilità di avvalersi di strumenti telematici mediante istituti bancari e servizi postali, nonché del pagamento mediante il Modello F 24.
 - c) Quando l'imposta annua complessivamente dovuta risulta inferiore a Euro 20,00 (Euro venti/00) i versamenti non devono essere eseguiti.
7. L'imposta, gli interessi e le sanzioni conteggiate al lordo di eventuali agevolazioni, dovuti in seguito ad avvisi di accertamento e/o di liquidazione emessi dal Comune, di ammontare complessivo di almeno € 600,00, possono essere corrisposti in un numero massimo di 6 rate mensili, di cui la prima con scadenza a 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi e con la maggiorazione degli interessi in misura pari al tasso annuo di interesse legale. Il contribuente deve presentare richiesta di dilazione entro lo stesso termine di 60 giorni dalla data di notifica dei provvedimenti. L'autorizzazione alla dilazione comporta la decadenza dal diritto alla definizione agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18.12.1997 n.

472. Il debitore decade altresì dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno 2 rate. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura.

Articolo 10 – RISCOSSIONE ORDINARIA

1. La scelta del soggetto tenuto alla riscossione dell'imposta avviene, tramite deliberazione del Consiglio Comunale, fra uno dei seguenti soggetti, nel rispetto delle procedure indicate alla lettera b) del comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente:
 - a) direttamente tramite la Tesoreria comunale;
 - b) soggetti di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
 - c) concessionario di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43;
 - d) società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
 - e) società miste per la gestione presso altri comuni, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
 - f) soggetti iscritti nell'albo dei concessionari per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.

Articolo 11 – DICHIARAZIONE

1. I contribuenti devono dichiarare il sorgere o la variazione dei presupposti impositivi non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di costituzione o variazione dei presupposti stessi. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si verifica nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18.12.1999 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
2. La dichiarazione deve essere redatta su modelli approvati dal competente ministero.
3. Ai fini dell'accertamento dell'imposta il Comune può considerare sostitutivo della dichiarazione qualsiasi documento contenente gli elementi minimi per la dichiarazione pervenuto agli atti del Comune.

Articolo 12 – RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Articolo 13 – ACCERTAMENTO DELL' IMPOSTA

1. Il comune emette motivato avviso di accertamento con la determinazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, che va notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del

quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento i termini di prescrizione sono disciplinati al successivo articolo 22, comma 3.
3. Il Comune provvede all'accertamento d'ufficio delle omesse comunicazioni negli stessi termini previsti nel comma precedente per le omesse dichiarazioni e denunce.
4. L'attività di accertamento dell'ICI può essere effettuata dall'Ente, in base a deliberazione del Consiglio Comunale, anche nelle forme associative previste negli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, oppure affidata a terzi mediante delibera, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 52, comma 5, lettere b) e c), del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
5. Il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base del regolamento comunale in materia.

Articolo 14 – IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Sindaco nomina, con proprio provvedimento, il funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il predetto funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi, gli atti connessi al contenzioso, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Articolo 15 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, con le modalità indicate nell'articolo 9 del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni e integrazioni, qualora il Comune si avvalga, tramite apposita convenzione, del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988 n. 43;
 - b) mediante ingiunzione, secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, e successive modificazioni e integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o la affidi ai soggetti di cui alla lett. b), comma 5, dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. [Soppresso]
3. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 16 – RIMBORSI

1. Disciplina generale.

- a) il contribuente può presentare al comune al quale è stata versata l'imposta domanda di rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento i termini di prescrizione sono disciplinati al successivo articolo 22, comma 3;
- b) il diritto alla restituzione è accertato definitivamente in conseguenza a un procedimento di contenzioso che si è concluso con una sentenza o un atto divenuti definitivi. Detto procedimento può riferirsi sia a contenzioso instaurato nei confronti del Comune, che a contenzioso nei confronti di altro Ufficio, se riguardante i presupposti dell'imposta comunale sugli immobili. Il diritto alla restituzione decorre dalla data di deposito dell'ultima sentenza o atto divenuto definitivo o, negli altri casi, dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.

2. Rimborsi in caso di contenzioso sulle rendite catastali o sul reddito o valore.

Per gli immobili sui quali a seguito di ricorso del contribuente contro l'attribuzione della rendita, reddito o valore, sia stata definitivamente accertata una minore rendita, reddito o valore, il rimborso delle somme versate in eccedenza, da richiedersi entro i termini di cui al comma 1, compete dal giorno successivo alla data di deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria, ovvero dalla data di registrazione in atti della rendita rettificata. Sulle somme rimborsate per imposta vanno computati gli interessi nella misura di cui al comma 6 del presente articolo.

3. [Soppresso]

4. Rimborsi in caso di usucapione.

Il contribuente che ha provveduto al versamento dell'imposta per gli immobili oggetto di sentenza di usucapione a favore di terzi ha diritto al rimborso dell'imposta versata in eccedenza, comprensiva degli interessi nella misura di cui al comma 6 del presente articolo, da richiedersi nei termini di cui al comma 1.

5. Rimborso in caso di aree divenute inedificabili.

Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità. La decorrenza del vincolo di inedificabilità viene stabilita dalla data di approvazione da parte del comune del relativo provvedimento urbanistico. Qualora, durante i tre anni successivi a tale provvedimento, venga rimosso il vincolo di inedificabilità, il comune provvederà al recupero delle somme rimborsate per imposta e interessi, con l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 17, comma 6.

6. Interessi su rimborsi.

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nell'art. 17, comma 6, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

7. Compensazione.

E' consentita la compensazione degli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili, anche se relativa a periodi di imposta diversi, su richiesta del contribuente, da effettuarsi entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso.

8. Esonero dal rimborso.

Non si fa luogo al rimborso quando l'importo annuo complessivo da rimborsare risulta pari o inferiore a Euro 20,00 (Euro venti/00).

9. Termine per effettuare il rimborso

Il comune provvede a effettuare il rimborso entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 17 – SANZIONI E INTERESSI

1. [Soppresso]

2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata.

3. Non si procede all'applicazione di sanzioni connesse a omissioni, infedeltà ed errori materiali, qualora il debito d'imposta sia stato regolarmente assolto. La sanzione amministrativa da Euro 51,65 a Euro 258,23 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. [Soppresso]

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Sulle somme dovute per imposte si applicano gli interessi moratori a norma di legge, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale.

Articolo 18 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'ingiunzione, la cartella di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o il tacito rifiuto sull'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31.12.1992 n. 546 "Nuovo processo tributario" e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto al comune, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito sull'istanza di rimborso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione e fino a cinque anni dalla data del versamento.

4. Nei trenta giorni successivi alla notifica del ricorso al comune, il contribuente si deve costituire in giudizio depositando copia del ricorso presso la segreteria della Commissione

Tributaria Provinciale competente per territorio, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n.546.

Articolo 19 – ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE

1. I contribuenti possono sottoporre all'Ufficio Tributi quesiti scritti circa casi o situazioni di particolare complessità, sui quali l'Ufficio è tenuto a dare il proprio parere scritto entro i termini previsti dal regolamento comunale che disciplina i procedimenti amministrativi adottato in applicazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il parere dell'Ufficio non è comunque vincolante per il contribuente.
3. Qualora successivamente sul medesimo argomento o caso l'orientamento dell'Ufficio si discosti dal parere precedentemente espresso, al contribuente che si era attenuto al parere dell'Ufficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 27.07.2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Articolo 20 – ATTENUAZIONI DELLE SANZIONI

1. Anche al fine di evitare l'insorgenza di vasto contenzioso il Consiglio Comunale, con la deliberazione con la quale determina le aliquote d'imposta, come indicato al precedente articolo 6, può prevedere forme di attenuazione delle sanzioni sull'imposta per casi o per situazioni straordinarie od eccezionali, indicandone i casi, le condizioni, le modalità, gli importi, i termini e i limiti temporali.

Articolo 20 bis – INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO

1. Al personale addetto alle attività di gestione, controllo e accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili è riservata, a titolo di compenso incentivante, in aggiunta ai compensi previsti dal CCNL, una quota percentuale stabilita annualmente dalla Giunta Comunale relativa agli importi incassati a seguito delle attività di accertamento e controllo, da intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell'Ente. Le attività di accertamento e controllo sono effettuate anche al di fuori dell'orario d'ufficio.
2. L'individuazione del personale addetto, il riparto e le modalità di attribuzione del compenso avviene con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di un progetto preliminare proposto dal Responsabile del Tributo. La liquidazione del citato compenso avviene con provvedimento del Responsabile dell'Area competente, in conformità ai criteri fissati con la deliberazione della Giunta Comunale e sulla base della relazione conclusiva, predisposta dal Responsabile del Tributo, e approvata dalla Giunta stessa, nella quale vengono esposti i risultati conseguiti.

Articolo 21 – RINVIO

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative relative all'imposta comunale sugli immobili, salvo quanto previsto dall'articolo 59 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica del presente regolamento.

Articolo 22 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per gli anni d'imposta in corso alla data di adozione del presente regolamento, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che non venga presentata istanza di rimborso da parte del contitolare che ha versato.
2. Per gli anni d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per gli errori formali contenuti nelle denunce che non abbiano dato luogo ad evasione d'imposta.
3. Per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, i termini di prescrizione relativi all'attività di liquidazione, accertamento e rimborso sono disciplinati dagli articoli 11 e 13 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni e da eventuali altre disposizioni normative in materia
4. Per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nonché per le violazioni connesse alle omesse, infedeli o tardive dichiarazioni ICI per l'anno d'imposta 1998, restano confermate le sanzioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, così come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 473.
5. Per il primo anno di entrata in vigore del presente regolamento, l'obbligo della comunicazione di cui al precedente art. 11 si considera regolarmente adempiuto se assolto entro i termini previsti dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992 n.504, anche utilizzando la dichiarazione conforme ai modelli ministeriali. La presentazione della predetta dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione.

Articolo 23 – ENTRATA IN VIGORE

[Soppresso]